

STATUTO DA APPROVARE	STATUTO IN VIGORE
della società "ModenaFiere s.r.l.", avente sede legale in Comune di Modena attualmente in Viale Virgilio n.58/b. ART. 1 - DENOMINAZIONE La società è denominata "ModenaFiere s.r.l." ART. 2 - SEDE La società ha sede legale in Comune di Modena (MO), come risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese ai sensi di legge. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci. ART. 3 - OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e congressuali	della società "ModenaFiere s.r.l.", avente sede legale in Comune di Modena, attualmente in Viale Virgilio n.58/b. ART. 1 - DENOMINAZIONE La società è denominata "ModenaFiere s.r.l." ART. 2 - SEDE La società ha sede legale in Comune di Modena (MO), come risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci. ART. 3 - OGGETTO SOCIALE L'oggetto della società è rivolto al raggiungimento delle finalità di interesse generale quali la massima valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei

e quindi esemplificativamente :L'oggetto della società è rivolto al raggiungimento delle finalità di interesse generale quali la massima valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della Provincia di Modena, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo delle piccole e delle medie imprese, dell'artigianato e della cooperazione operanti nel Territorio. In particolare, per il raggiungimento delle suddette finalità, la Società potrà: - Promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia Romagna ed in particolare il quartiere fieristico di Modena; - Promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse collegata od utile, potrà, altresì, gestire convention bureau e divenire quindi agenzia di servizi in un'ottica di coordinamento dell'offerta di tutti i servizi legati al turismo congressuale e fieristico; - organizzare e commercializzare servizi permanenti di	servizi della Provincia di Modena, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo delle piccole e delle medie imprese, dell'artigianato e della cooperazione operanti nel Territorio. In particolare, per il raggiungimento delle suddette finalità, la Società potrà: - Promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia Romagna ed in particolare il quartiere fieristico di Modena; - Promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse collegata od utile, potrà, altresì, gestire convention bureau e divenire quindi agenzia di servizi in un'ottica di coordinamento dell'offerta di tutti i servizi legati al turismo organizzare e commercializzare servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria. La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo,
---	---

informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria. - promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica - ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali: i) attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori; ii) attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori; iii) operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere; iv) attività di gestione di	per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, - compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia; - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria
--	---

servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand;v) attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta; vi) attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni; vii) attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico. La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, - compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituenti	vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal dl415/96 e successive tutte.
---	--

aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal dl 415/96 e successive tutte.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre ~~2050~~ **2070** (~~duemilacinquanta~~

duemilasettanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 5 - CAPITALE

Il capitale è fissato in euro 770.000,00

(settecentosettantamila virgola zero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 5 - CAPITALE

Il capitale è fissato in euro 770.000,00

(settecentosettantamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La decisione di aumentare il

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter del cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. Possono essere conferiti nei limiti e nei modi di legge, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società nei modi di cui al comma successivo; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal	capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter del cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. Possono essere conferiti nei limiti e nei modi di legge, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società nei modi di cui al comma successivo; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere
---	---

caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. ART. 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo. In caso di riduzione del capitale per perdite, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, si dovrà depositare presso la sede sociale la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale, se nominato. Può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. ART. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. ART. 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo. In caso di riduzione del capitale per perdite, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, si dovrà depositare presso la sede sociale la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale, se nominato. Può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. ART. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto
--	---

creditizia, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.. La società può emettere titoli di debito nominativi con deliberazione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, e in caso di successiva circolazione chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità di rimborso e deve essere iscritta a cura dell'organo amministrativo presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.	capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod.civ.
---	--

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Tali diritti possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

ART. 9 - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del cod. civ., qualora esso non sia stato nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 e l'articolo 2471 bis del codice civile.

Le partecipazioni, in deroga al principio di cui al primo comma dell'art.2469 c.c., non sono trasferibili a terzi non soci, fatto salvo il diritto di recesso.

ART. 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Tali diritti possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

ART. 9 - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del cod. civ., qualora esso non sia stato nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 e l'articolo 2471 bis del codice civile.

Le partecipazioni, in deroga al principio di cui al primo comma dell'art.2469 c.c., non sono trasferibili a terzi non soci, fatto salvo il diritto di recesso.

ART. 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina dell'organo amministrativo e le decisioni sulla determinazione dei compensi degli amministratori; c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore legale dei conti e la determinazione dei rispettivi compensi; d) le modificazioni del presente Atto Costitutivo e comunque di ogni altra disposizione contenuta nell'atto costitutivo; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto infra. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. ART. 11 - ASSEMBLEA Le decisioni dei soci nelle materie di cui alle lettere "b)", "c)", "d)", "e)", del precedente articolo del presente statuto devono essere assunte con il metodo assembleare e con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale in	b) la nomina dell'organo amministrativo e le decisioni sulla determinazione dei compensi degli amministratori; c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore e la determinazione dei rispettivi compensi; d) le modificazioni del presente Atto Costitutivo e comunque di ogni altra disposizione contenuta nell'atto costitutivo; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto infra. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. ART. 11 - ASSEMBLEA Le decisioni dei soci nelle materie di cui alle lettere "b)", "c)", "d)", "e)", del precedente articolo del presente statuto devono essere assunte con il metodo assembleare e con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale in prima convocazione e in seconda convocazione con il voto
---	--

prima convocazione e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo, presso la sede della Società o altrove, anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia. L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	favorevole di almeno la metà del capitale sociale. In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia. L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente
---	--

all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. E' consentita la partecipazione in audio-videoconferenza purché il Presidente possa accertare	dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
---	--

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Segretario percepire adeguatamente gli interventi, i collegati possano partecipare alla discussione ed alle votazioni simultaneamente. In tal caso l'assemblea si intenderà svolta ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

**ART. 12 - SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di questi, dall'amministratore delegato. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**ART. 13 - DIRITTO DI VOTO IN
ASSEMBLEA**

Per ciascun socio il voto vale in misura proporzionata alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega

**ART. 12 - SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di questi, dall'amministratore delegato. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**ART. 13 - DIRITTO DI VOTO IN
ASSEMBLEA**

Per ciascun socio il voto vale in misura proporzionata alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega

scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale intervenuto, qualunque sia l'ammontare di tale capitale.

Rimangono ferme le specifiche maggioranze nei casi previsti dal precedente art. 10 del presente atto costitutivo, disciplinate nel precedente art. 11, nonché la specifica maggioranza prevista dell'art.8. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 14 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Le delibere dell'Assemblea devono constare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

~~Le deliberazioni dell'assemblea~~

scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale intervenuto, qualunque sia l'ammontare di tale capitale.

Rimangono ferme le specifiche maggioranze nei casi previsti dal precedente art. 10 del presente atto costitutivo, disciplinate nel precedente art. 11, nonché la specifica maggioranza prevista dell'art. 8.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 14 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

~~devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.~~

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti nonché ogni altra indicazione richiesta dalla legge. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri pari a 5 (cinque), nominati anche tra non soci; il Consiglio resta in carica per tre esercizi e scadrà alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

E' ammessa la rieleggibilità. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio, con

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti nonché ogni altra indicazione richiesta dalla legge. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri pari a 5 (cinque), nominati anche tra non soci; il Consiglio resta in carica per tre esercizi e scadrà alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

E' ammessa la rieleggibilità.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvederà

deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvederà alla nomina dei mancanti. I nuovi consiglieri così nominati dal Consiglio dureranno in carica fino alla prima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione; spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Nel frattempo il consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio è stato ricostituito. L'amministratore che rinuncia al suo ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri consiglieri e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato. Gli amministratori sono revocabili, in qualunque tempo, con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca, a titolo esemplificativo, il compimento da parte degli amministratori di atti eccedenti l'oggetto sociale, o, in caso di organi delegati, il compimento di atti eccedenti la delega. I poteri di amministrazione vengono attribuiti ai consiglieri congiuntamente. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono adottate con metodo collegiale.	alla nomina dei mancanti. I nuovi consiglieri così nominati dal Consiglio dureranno in carica fino alla prima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione; spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Nel frattempo il consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio è stato ricostituito. L'amministratore che rinuncia al suo ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri consiglieri e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato. Gli amministratori sono revocabili, in qualunque tempo, con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca, a titolo esemplificativo, il compimento da parte degli amministratori di atti eccedenti l'oggetto sociale, o, in caso di organi delegati, il compimento di atti eccedenti la delega. I poteri di amministrazione vengono attribuiti ai consiglieri congiuntamente. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono adottate con metodo collegiale. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia; alla convocazione del Consiglio può provvedere ogni
--	--

Il consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purchè in Italia, a seguito di convocazione a firma del Presidente o raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia; alla convocazione del Consiglio può provvedere o da un altro ogni consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

La convocazione è fatta mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza, o in caso di particolare urgenza almeno 48 ore prima. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri per mezzo:

~~— lettera raccomandata, anche a mano, o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza,~~
~~— telefax, messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno 3 giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.~~ L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. La riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Segretario,

consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri per mezzo:

- lettera raccomandata, anche a mano, o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza,
- telefax, messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno 3 giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. E' ammessa la possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di Amministrazione con partecipanti presenti in più luoghi tra loro collegati in audio/video, purchè risulti, dandone atto a verbale:

- che il presidente e il segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;

- che sia possibile, da parte del presidente dell'adunanza, procedere all'accertamento delle presenze e della legittimazione attiva dei partecipanti, nonchè regolare lo svolgimento dell'adunanza;

- che in genere sia possibile la discussione, il confronto, l'esame dei documenti, la votazione e comunque la corretta

anche diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la redazione del processo verbale delle riunioni.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di Amministrazione con partecipanti presenti in più luoghi tra loro collegati in audio/video, purchè risulti, dandone atto a verbale:

- che il presidente e il segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;

- che sia possibile, da parte del presidente dell'adunanza, procedere all'accertamento delle presenze e della legittimazione attiva dei partecipanti, nonché regolare lo svolgimento dell'adunanza;

- che in genere sia possibile la discussione, il confronto, l'esame dei documenti, la votazione e comunque la corretta formazione delle delibere.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo ~~telegramma~~, ~~telefax~~ o e-mail o **posta elettronica certificata** entro il termine indicato nella richiesta.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri. Si

formazione delle delibere.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri. Si applicano le norme delle S.P.A. per ogni aspetto qui non disciplinato.

applicano le norme delle S.P.A. per ogni aspetto qui non disciplinato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E - AMMINISTRATORE DELEGATO O DIRETTORE GENERALE

I soci, in occasione della nomina del consiglio di amministrazione, ~~designano~~ **nominano** il Presidente ~~ed il Direttore Generale,~~ **definendone le attribuzioni ed i poteri, la durata dell'incarico, la retribuzione e più in generale le condizioni contrattuali.**

L'eventuale Amministratore Delegato sarà designato dal Consiglio D'amministrazione.

ART. 17 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

~~In particolare il Consiglio di amministrazione, in alternativa alla designazione di un Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale definendone le attribuzioni ed i poteri, la durata dell'incarico, la retribuzione e più in generale le condizioni contrattuali.~~

ART. 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, se nominati,

ART. 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE DELEGATO

I soci, in occasione della nomina del consiglio di amministrazione, designano il Presidente.

L'Amministratore Delegato sarà designato dal Consiglio D'amministrazione.

ART. 17 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della società.

all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri loro conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società per l'esecuzione, con firma libera, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente - oltre alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, nonché di nominare all'uopo avvocati, periti e ~~Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della società. La medesima rappresentanza generale compete anche all'Amministratore Delegato, in caso di assenza od impedimento del Presidente~~ l'assenza o l'impedimento del Presidente risulterà attestata direttamente ad ogni effetto di legge dalla sola sottoscrizione dell'atto rappresentativo da parte dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale.

ART. 19 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. La remunerazione degli

La medesima rappresentanza generale compete anche all'Amministratore Delegato, in caso di assenza od impedimento del Presidente; l'assenza o l'impedimento del Presidente risulterà attestata direttamente ad ogni effetto di legge dalla sola sottoscrizione dell'atto rappresentativo da parte dell'Amministratore Delegato. Il Presidente e l'Amministratore Delegato potranno delegare la firma sociale e la rappresentanza della società anche ad uno o più procuratori, ma solo per atti individuati o individuate categorie di atti, tanto congiuntamente che separatamente, con le limitazioni che riterranno opportune, determinando gli eventuali emolumenti. L'Amministratore Delegato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, e gli sono attribuite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci, al Consiglio d'Amministrazione od al Presidente del Consiglio stesso.

ART. 19 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. La remunerazione degli amministratori investiti di

amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

~~All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.~~

ART. 20 - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA'

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, fatto salvo quanto disposto dall'art.2476 c.c., può essere promossa anche in seguito a decisione dei soci.

La decisione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare, quando si tratti di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso i soci, con la medesima deliberazione,

particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ART. 20 - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA'

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, fatto salvo quanto disposto dall'art.2476 c.c., può essere promossa anche in seguito a decisione dei soci.

La decisione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare, quando si tratti di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

In questo caso i soci, con la medesima deliberazione,

provvedono alla loro sostituzione. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa decisione dei soci, e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale. ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI Il controllo legale dei conti può essere affidato dai soci o al collegio sindacale o a un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del cod. civ. ed ogni altra, anche futura, imposta per legge. ART. 22 - REVISORE CONTABILE LEGALE Il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.della Giustizia o, quando richiesto dalla legge, da una società di revisione iscritta del registro dalla stessa indicato. Non può essere nominato alla carica di revisore legale e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dalla legge. Il corrispettivo dell'organo designato è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza	provvedono alla loro sostituzione. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa decisione dei soci, e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale. ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI Il controllo legale dei conti può essere affidato dai soci o al collegio sindacale o a un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del cod. civ. ed ogni altra, anche futura, imposta per legge. ART. 22 - REVISORE CONTABILE Il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o, quando richiesto dalla legge, da una società di revisione iscritta del registro dalla stessa indicato. Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dalla legge. Il corrispettivo dell'organo designato è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo
---	--

alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. L'organo di revisione svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter. cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ e le disposizioni eventualmente dettate da leggi speciali. ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE II Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e può esercitare anche il controllo contabile. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e ove eserciti anche il controllo contabile la revisione legale dei conti dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, con decisione di nomina del collegio stesso. I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la	esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. L'organo di revisione svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter. cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ e le disposizioni eventualmente dettate da leggi speciali. ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE II Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e può esercitare anche il controllo contabile. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e ove eserciti anche il controllo contabile dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, con decisione di nomina del collegio stesso. I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e
--	--

nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Valgono comunque tutte le disposizioni di legge, qui integralmente richiamate. ART. 24 - RECESSO DEL SOCIO Il recesso dalla società è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione al Registro Imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio	successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Valgono comunque tutte le disposizioni di legge, qui integralmente richiamate. ART. 24 - RECESSO DEL SOCIO Il recesso dalla società è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione al Registro Imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro
---	--

del diritto di recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Per la determinazione del valore della quota del socio receduto e per le modalità di liquidazione si fa riferimento alle norme dell'art. 2473 del Codice Civile. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. ART. 25 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il	trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Per la determinazione del valore della quota del socio receduto e per le modalità di liquidazione si fa riferimento alle norme dell'art. 2473 del Codice Civile. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. ART. 25 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) da
--	--

5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; verrà dedotto un ulteriore 70% (settanta per cento) per il fondo di riserva straordinaria fino a che questa non abbia raggiunto l'ammontare del capitale sociale. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non è possibile la distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. Non è attualmente consentita la distribuzione di acconti sugli utili, salvo ogni altra futura più favorevole disposizione di legge. ART. 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Lo scioglimento della società dovrà essere deciso dall'assemblea dei soci. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea che delibera lo scioglimento. ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo o per quanto in esso contrasti con disposizioni imperative	assegnare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; verrà dedotto un ulteriore 70% (settanta per cento) per il fondo di riserva straordinaria fino a che questa non abbia raggiunto l'ammontare del capitale sociale. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non è possibile la distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. Non è attualmente consentita la distribuzione di acconti sugli utili, salvo ogni altra futura più favorevole disposizione di legge. ART. 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Lo scioglimento della società dovrà essere deciso dall'assemblea dei soci. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea che delibera lo scioglimento. ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo o per quanto in esso contrasti con disposizioni imperative anche future, valgono le
---	---

anche future, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, anche in sostituzione delle norme qui con la legge confliggenti, che verranno disapplicate.	disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, anche in sostituzione delle norme qui con la legge confliggenti, che verranno disapplicate.
--	---